



Il DPR n°43 del 27 gennaio 2012 ha reso applicabile nel nostro paese il Regolamento europeo (CE) n°842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra, rendendo obbligatoria la certificazione del personale e delle imprese che operano su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra (303/2008).

Per effetto di questo regolamento **il personale e le imprese non certificate non possono più operare su apparecchiature contenenti gas fluorurati, sia per effettuarne l'installazione che per attività di controllo e manutenzione.**

La violazione di questo divieto comporta sanzioni, sia amministrative che pecuniarie, come disciplinato dal Decreto legislativo n°26 del 5 marzo 2013.

Il nuovo Regolamento (UE) n° 517 del 16 aprile 2014, che abrogherà il precedente 842/2006 a partire dal 1° gennaio 2015, prevede inoltre che i gas fluorurati possano essere venduti / acquistati solo da imprese in possesso di certificazione o da imprese che impieghino personale certificato, istituendo l'obbligo da parte delle aziende fornitrici di tenere un apposito registro nel quale tracciare gli acquisti e gli acquirenti di gas fluorurati.

La certificazione, oltre ad essere un adempimento obbligatorio, è uno strumento fondamentale e indispensabile per svolgere l'installazione, manutenzione, assistenza a macchine di climatizzazione contenenti gas fluoruranti.